



COMUNE DI SANSEPOLCRO

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N° 3 del 11-01-2017

Oggetto: **Individuazione soggetto investito dei Poteri Sostitutivi ai sensi dell'articolo 9-bis della L. 241/1990.**

Seduta del 11-01-2017 ore 12:00

Erano presenti:	Erano assenti:
CORNIOLI MAURO (Sindaco) GALLI LUCA (Assessore/Vice Sindaco) MARCONCINI GABRIELE (Assessore) MARZI RICCARDO (Assessore) VANNINI PAOLA (Assessore) DEL FURIA CATIA (Assessore)	
Tot. 6	Tot. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna FAZIOLI nella sede comunale di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

-il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione;

-il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA;

-l'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”;

RILEVATO:

-che il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto una modifica alla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo dettata dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo scopo di modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, introducendo i comma 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies;

-che il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha ulteriormente modificato la disciplina di cui sopra, integrando le disposizioni contenute nel comma 9 bis dell'articolo 2 della citata legge 241/1990;

PRESO ATTO che le modifiche normative sopra richiamate, incidono fortemente sulla disciplina in materia di conclusione del procedimento amministrativo, in quanto l'articolo 2 della citata legge 241/1990 prevede:

- comma 9: La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;
- comma 9-ter: Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- comma 9-quinquies: Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del comma 9-bis:

- “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012);

decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del

potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

- ai sensi del comma 9-quater:

- il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

DATO ATTO che:

con Delibera del Consiglio Comunale n° 136 del 19/09/2016, è stato modificato lo Statuto dell'Ente con la soppressione delle figure dirigenziali;

con Delibera della Giunta Comunale n° 315 del 08/08/1197 è stato approvato, modificato con Delibera della Giunta Municipale n° 242 del 28/12/2016, il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;

VISTO che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 178 del 26/9/2013 è stato disposto quanto segue:

In ragione della configurazione e dell'organizzazione propria del Comune di Sansepolcro che risulta essere Ente con dirigenza, l'attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia del funzionario/dirigente preposto all'atto e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso, spetta ai seguenti soggetti e nelle seguenti modalità:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da una Posizione Organizzativa o Responsabile diverso dal Dirigente, sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente, il Segretario Generale, procederà in sua sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione del Dirigente preposto;
- in caso di assenza temporanea, la relativa funzione verrà svolta in via temporanea dal Vicesegretario;

CONSIDERATO che ora la struttura organizzativa è mutata per cui occorre provvedere a modificare tale previsione;

DATO ATTO che questo Ente non ha più nel proprio organico personale con qualifica dirigenziale e che il Sindaco, con propri decreti sta provvedendo a conferire le funzioni apicali a norma dell'art. 109 D.lgs. 267/2000, dell'art. 15 C.C.N.L. del 22/01/04 e art. 11 C.C.N.L. del 31/3/99 ai Responsabili delle Aree di P.O. ed al Segretario Generale;

DATO ATTO che restano esclusi dal potere sostitutivo i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall'art. 2 del Decreto Legge n° 5/2012 come convertito nella Legge n. 35/2012;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Fazioli, per la regolarità tecnica;

CON voti unanimi:

DELIBERA

- 1) Di individuare, ai sensi dell'art. 9-bis L. 241/1990, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il Segretario comunale pro-tempore come il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di funzionario che omette o ritarda l'emanazione di un provvedimento amministrativo;
- 2) Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;
- 3) Di disporre che i Responsabili dei Servizi di competenza dovranno indicare, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
- 4) Di dare mandato al Responsabile informatico di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", alla voce: "Poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti in caso di inerzia" il nominativo e la casella PEC (protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it) e del fac-simile della domanda allegato alla presente deliberazione:
 - il nominativo del Segretario comunale;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - per estratto, i poteri sollecitatori riconosciuti al cittadino dall'art. 2 della legge 241/1990.
- 5) Di richiedere al Segretario comunale, entro il 30 gennaio di ciascun anno, la compilazione dell'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;
- 6) Di dare atto che il titolare del Potere sostitutivo invierà al Nucleo di Valutazione, Responsabile del Personale, Segretario Generale) la comunicazione della mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del Responsabile affinché sia oggetto di valutazione sotto il profilo della performance individuale e della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile;
- 7) Di dare atto che in caso di assenza temporanea, la relativa funzione verrà svolta in via temporanea dal Vicesegretario;
- 8) Di dare atto che restano esclusi dal potere sostitutivo i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano, così come disposto dall'art. 2 del Decreto Legge n. 5/2012 come convertito nella Legge n. 35/2012;
- 9) Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area ed al Segretario comunale pro-tempore;

CON separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

**AL SEGRETARIO GENERALE
DEL COMUNE DI SANSEPOLCRO
Via Matteotti n.1
52037 SANSEPOLCRO**

Da inviare via PEC all'indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO SOSTITUTIVO

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____, residente a _____ in via _____
n. ____, tel. /cell. _____, fax _____, estremi del documento di
riconoscimento (che si allega in copia) _____
nella sua qualità di _____
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 9 *bis* della Legge n. 241/90, con la presente chiede
l'intervento sostitutivo con emissione del relativo provvedimento, in relazione al procedimento
amministrativo avente ad oggetto:
avviato in data _____ Prot. n. _____ ed avente come termine finale il
_____, non ancora concluso.

Lì, _____

Firma

IL SINDACO
f.to
CORNIOLI Mauro

IL SEGRETARIO
f.to
Dott.ssa Giovanna FAZIOLI



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 23 gennaio 2017

N° 118

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....